

Regolamento per il funzionamento dei Circondari

Art. 1

CIRCONDARI

1. In attuazione dell'art. 52 dello Statuto il territorio della Provincia di Firenze è suddiviso nei seguenti Circondari, i cui confini sono indicati nell'elaborato grafico allegato al presente regolamento:

- a) Circondario di Empoli Valdelsa comprendente i Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo, Montespertoli, Vinci;
- b) Circondario del Valdarno, comprendente i comuni di: Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno;
- c) Circondario del Chianti comprendente i Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, S. Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa;
- d) Circondario dell'Area Fiorentina, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, dello Statuto, il territorio ricompreso nella Comunità Montana Mugello - Val di Sieve, è escluso dalla suddivisione in circondari. Sono parimenti esclusi dalla suddivisione in circondari i territori dei Comuni di Firenze, Fiesole e Vaglia. Con appositi atti di organizzazione saranno previsti principi e modalità per assicurare adeguate forme di decentramento, coordinamento e partecipazione nell'ambito di tali territori.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL CIRCONDARIO E RELATIVA ORGANIZZAZIONE

1. Il Circondario è l'ambito territoriale per l'esercizio e lo svolgimento delle iniziative, attività, funzioni e servizi indicate dall'art. 53 dello Statuto.

2. Ai fini del funzionamento dei circondari sono previsti:

- a) la Consulta circondariale;
- b) il Collegio dei Presidenti delle Consulte circondariali;
- c) gli Uffici circondariali.

Art. 3

CONSULTA CIRCONDARIALE, COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO, DURATA

1. La Consulta circondariale, è composta dai Sindaci dei comuni facenti parte del Circondario. Il Sindaco può designare quale componente della Consulta, un suo delegato. In luogo del Sindaco, ove previsto, fa parte della Consulta il Commissario Prefettizio o suo delegato all'uopo designato.

2. Il Presidente della Provincia, trascorso il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, procede all'insediamento della Consulta tenendo conto delle eventuali designazioni che entro la predetta data dovessero risultare effettuate ai sensi del precedente comma 1.

3. La Consulta dura in carica fino all'insediamento della nuova Consulta, cui provvede il Presidente della Provincia entro 90 giorni decorrenti dalla data della sua elezione. Nel corso della durata in carica della Consulta ai componenti che per qualsiasi motivo dovessero perdere la loro qualifica di Sindaco o Commissario, con conseguente venir meno degli eventuali rispettivi delegati, subentrano coloro che sono chiamati a sostituirli o loro eventuali delegati.

4. Ai componenti della Consulta non spetta alcuna indennità per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4

PRESIDENTE

1. Nella prima riunione d'insediamento, convocata ai sensi del comma 2 del precedente art. 3, il Presidente della Provincia, o suo delegato, presiede la Consulta fino all'elezione del relativo Presidente per il primo anno ai sensi del successivo comma 3.
2. In attuazione dell'art 54, comma 3, dello Statuto, la Consulta è presieduta, a rotazione annuale, dal Sindaco di uno dei Comuni del Circondario o dal suo delegato designato quale componente della Consulta.
3. Il Sindaco che dovrà essere investito delle funzioni di Presidente per il primo anno è eletto dai membri della Consulta nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti. La Consulta contestualmente delibera a maggioranza dei presenti, l'ordine della rotazione.
4. L'anno di esercizio della funzione di presidente comincia a decorrere a far data dalla elezione; scaduto l'anno è automaticamente investito della funzione il Sindaco del Comune risultante dalla sequenza di rotazione in precedenza determinata ai sensi del comma 3.
5. L'ordine di rotazione potrà essere cambiato, prima del suo esaurimento, solo in conseguenza di variazioni della composizione territoriale del Circondario. Le tornate elettorali non incidono sull'ordine di rotazione in precedenza determinato ai sensi del comma 3.
6. Il Presidente in carica cessa dalle funzioni prima del termine annuale per cessazione dalla carica di Sindaco, per dimissioni, per effetto di apposita deliberazione di sfiducia. La deliberazione di sfiducia, fondata sull'inadempimento dei doveri concernenti l'esercizio della funzione e congruamente motivata e adottata a maggioranza assoluta dei componenti la Consulta su proposta presentata da almeno tre dei componenti. La richiesta deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. Il Presidente della Provincia in via sostitutiva, trascorso il termine assegnato di 7 giorni con apposito atto di diffida. In caso di cessazione anticipata subentra nelle funzioni il Sindaco del Comune risultante dalla sequenza di rotazione in precedenza determinata
7. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta;
 - b) convoca e presiede la Consulta assicurando il buon andamento delle sedute;
 - c) partecipa al Collegio dei Presidenti;
 - d) assicura l'attuazione delle deliberazioni della Consulta.

Art. 5

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti. In questo caso la seduta deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta. In mancanza, e previo inutile decorso del termine di 7 giorni assegnato con apposito atto di diffida, provvede alla convocazione il Presidente della Provincia.
2. La convocazione, in forma scritta, deve essere comunicata almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore. Entro tali termini copia della convocazione deve essere inoltre comunicata, a cura della segreteria della Consulta, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Capogruppo consiliari e al Segretario Generale della Provincia.
3. Alle sedute della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, gli Amministratori e i Dirigenti della Provincia e devono partecipare, di persona o tramite propri delegati, a seguito di specifica e motivata richiesta del Presidente della Consulta.
4. Le sedute della Consulta sono valide con presenza di metà dei suoi componenti. Le relative decisioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti; gli astenuti sono computati ai fini della validità della seduta.
5. Delle riunioni è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal dipendente che svolge funzioni di segretario verbalizzante. Copia del verbale è inviato al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Capigruppo consiliari e al Segretario Generale.

Art. 6

FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta esercita le funzioni indicate dall'art. 54, comma 2 dello Statuto.
2. In particolare:
 - a) contribuisce alla formazione degli atti di programmazione della Provincia attraverso periodiche conferenze programmatiche di settore;
 - b) formula proposte per la soluzione dei problemi concernenti il Circondario;
 - c) rivolge interrogazioni al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio Provinciale;
 - d) esprime il proprio parere, ove richiesto e nel termine indicato, sui seguenti atti:
 - piano territoriale di coordinamento
 - piano provinciale di sviluppo
 - e) esprime parere su richiesta degli organi politici della Provincia in relazione agli atti di interesse del Circondario.

Art. 7

MODALITA' E TERMINI

1. Le proposte di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), debbono essere trasmesse al Presidente della Provincia che le rimette all'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
2. Il Presidente della Consulta proponente partecipa, se chiamato, alle riunioni della Giunta, del Consiglio, della Commissione consiliare competenti, appositamente convocate per la trattazione delle proposte di cui al citato art. 6, comma 2, lett b).
3. Le risposte alle interrogazioni debbono essere date, in forma scritta, entro 30 giorni.
4. Decorso inutilmente il termine indicato per il parere eventualmente richiesto ai sensi della lett. d) del comma 2 del precedente art 6, il competente organo può adottare il provvedimento anche in mancanza di detto parere.

Art. 8

COLLEGIO DEI PRESIDENTI

1. Il Collegio dei Presidenti è costituito dai Presidente delle Consulte ed è presieduto dal Presidente della Provincia o dall'assessore delegato alla trattazione degli affari del decentramento.
2. Il Collegio ha compiti di informazione a fini di coordinamento.
3. Il Collegio si riunisce per atto del Presidente, o entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di un Assessore provinciale o di un Presidente di Consulta circondariale.
4. Il Collegio, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare, per tramite del Presidente, Assessori provinciali, Presidenti di Commissione del Consiglio provinciale, dirigenti provinciali.

Art. 9

UFFICI CIRCONDARIALI

1. Con apposite determinazioni nell'ambito della disciplina complessiva dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione provinciale e delle competenze di spettanza degli uffici dirigenziali, si provvederà alla regolamentazione degli uffici decentrati multifunzionali di circondario in modo che siano comunque assicurate:
 - a) la semplificazione e la funzionalità nella distribuzione dei compiti anche in relazione alle esigenze dell'utenza e tenendo conto dell'insieme delle strutture dell'amministrazione pubblica presenti sul territorio, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali;
 - b) la individuazione delle responsabilità, in specie in ordine ai singoli procedimenti.
2. Gli Uffici saranno istituiti con delibera consiliare.

Art. 10

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

1. Gli organi e gli uffici dell'amministrazione per circondari, a ulteriore specificazione e concretizzazione dei principi e delle norme al riguardo emanate dalla Provincia, dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare la trasparenza degli assetti organizzativi, delle procedure, dell'attività, dei risultati dell'amministrazione circondariale medesima nonché adeguate iniziative per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, in ogni caso tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'amministrazione.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.